CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

TRA

Il **Comune di Guardia Perticara** (di seguito solo " **Comune** "), con sede in Guardia Perticara (PZ), Viale Principe Umberto n.13, C.F.80005710761, P.I.01022480766, PEC comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it, rappresentato dal Sig. Carlo Rosario De Fima, nato a il che interviene nel presente atto ed agisce nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

E

l'**Istituto Nazionale di Assistenza Sociale** (di seguito solo "**Inas Cisl**"), con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 83/D, codice fiscale 07117601000, PEC inas.nazionale@pec.inas.it, rappresentato, ai fini del presente atto, da Cancellara Alfredo nato ad il che interviene ed agisce in qualità di Responsabile Regionale della Basilicata su procura *"ad negotia"* del Presidente – Legale Rappresentante *pro–tempore,* Gianluigi Petteni nato il a rilasciata in data 14.06.2018;

PREMESSO CHE

- il Comune è titolare delle funzioni in materia di gestione del personale nonché di tutti gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali in qualità di datore di lavoro;
- l'INPS ha recentemente innovato le modalità di comunicazione telematica con gli enti locali, dismettendo l'applicativo "S7" sostituendolo con la funzionalità "Pass Web";
- la sistemazione di posizioni contributive con la nuova modalità si presenta particolarmente complessa e comporta costi sempre maggiori, rendendo necessaria la collaborazione dell'Inas Cisl, anche al fine di accelerare i tempi di istruzione e definizione delle pratiche;
- l'Inas Cisl, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 152/2001, è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, possono svolgere Attività diverse, senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152/2001;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001 n. 152 possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- l'Inas Cisl offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato;
- le attività di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della Legge n. 152/2001 e sono svolte per conto del Comune;
- l'Inas Cisl ed il Comune hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

PRESO ATTO

della nota del Comune del 04/10/2018 con la quale il medesimo Comune ha richiesto la disponibilità alla sottoscrizione di apposita convenzione per la definizione di pratiche pensionistiche del personale dipendente;

Tutto quanto sopra premesso, il **Comune** e l'**Inas Cisl** convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto della convenzione

1. Il Comune, con la presente Convenzione, conferisce all'Inas Cisl l'incarico di predisporre la certificazione in PassWeb, per i dipendenti comunali, la compilazione del modello

350P per i segretari e per i dipendenti comunali e la lavorazione della posizione in S7 per il rilascio del PA04, come specificate in dettaglio nell'*Allegato 1*.

2. Il Comune, nel periodo di validità della presente convenzione, potrà formalizzare, attraverso specifica richiesta tramite PEC all'indirizzo inas.nazionale@pec.inas.it, le ulteriori attività che intende conferire all'Inas Cisl tra quelle indicate nell'*Allegato 2*, in aggiunta a quelle già indicate nel punto uno del presente articolo. Inas Cisl, entro tre giorni lavorativi, comunicherà il relativo preventivo di spesa che a sua volta dovrà essere accettato con specifica comunicazione, sempre tramite PEC.
3. Il Comune, per lo svolgimento di dette attività, metterà a disposizione dell'Inas Cisl una stanza dotata di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione nonché i fascicoli dei dipendenti. L'Inas Cisl provvederà alla redazione e compilazione dei modelli richiesti per poi restituirli al Comune medesimo il quale provvederà alla sottoscrizione e agli adempimenti previsti.

Art. 3
Modalità di svolgimento dell'attività

L'Inas Cisl espleterà le attività di cui all'art. 2 presso gli uffici del Comune.

Il patronato Inas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Il patronato Inas Cisl impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento. Il patronato Inas Cisl è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Comune sulle attività svolte.

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa Convenzione non potranno essere usati dalle Parti, né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta per gli obblighi legali.

Art. 4
Rimborso Spese

L'attività di cui all'art. 2 è fornita dal patronato Inas Cisl senza scopo di lucro.

Il Comune corrisponderà all'Inas Cisl in un'unica soluzione, a titolo di rimborso spese delle attività espletate di cui all'art. 2, comma 1, la somma dovuta secondo i parametri prefissati nell'*Allegato 1*, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito.

Ogni ulteriore attività assegnata all'Inas Cisl, così come previsto dall'art. 2, comma 2, verrà rimborsata, in un'unica soluzione, a completamento dell'attività, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito.

Art. 5
Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno della sottoscrizione.

Art. 6
Responsabilità

L'Inas Cisl è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Art. 7
Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali il Comune di Guardia Perticara, in qualità di Titolare del trattamento designa Inas Cisl, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, indicato come GDPR), che con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la designazione quale responsabile del trattamento e conferma dì possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

L'Inas Cisl opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso.

Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare.

Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del responsabile esterno delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

L'Inas Cisl sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, sarà da considerarsi responsabile il Titolare del trattamento, per ogni effetto e conseguenza di legge.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a responsabile esterno del trattamento.

Art. 10
Pubblicazione della convenzione

L'Inas Cisl pubblica la convenzione nel proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmette copia, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Art. 11
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Inas Cisl e il Comune nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Art. 12
Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Elenco allegati:

1) *Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi (art. 2, comma 1);*
2) *Elenco delle ulteriori attività oggetto dell'art. 2, comma 2.*

Letto, confermato, sottoscritto.

Comune di Guardia Perticara, 13 / 02 /2019

per il Comune di Guardia Perticara
il Responsabile del Servizio
Carlo Rosario De Fina

per Inas Cisl
Il Responsabile Regionale
Alfredo Cancellara